

CONDIZIONI DI GARANZIA

I prodotti distribuiti da REVIS s.r.l. hanno la seguente garanzia:

- Caldaie a Condensazione REMEHA 2 (due) anni.
- Caldaie non a condensazione REMEHA 2 (due) anni.
- Pannelli solari REVIS-REMEHA 2 (due) anni (5 (cinque) anni qualora vi sia documentata la necessità di detrazione 65% o di Conto Termico 2.0)
- Bollitori ed accumuli REVIS-REMEHA 2 (due) anni (5 (cinque) anni qualora vi sia documentata la necessità di detrazione 65% o di Conto Termico 2.0).
- Termoregolazioni 2 (due) anni.
- Pompe di calore monoblocco, splittate e sistemi ibridi 2 (due) anni.

La garanzia è valida alle seguenti condizioni:

1. La garanzia ha inizio dalla data della prima accensione e deve essere documentata dal modulo "CERTIFICATO DI MESSA IN FUNZIONE".
2. La prima messa in funzione e gli interventi di riparazione/sostituzione dovranno essere effettuati esclusivamente da un "CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO" (Specialista Certificato Revis-Remeha).
3. La garanzia non opera per le parti normalmente usurabili e costituenti materiali di consumo (es. elettrodi, guarnizioni, o ring).
4. **La garanzia avrà validità soltanto su impianti sottoposti a manutenzione annuale come previsto dal costruttore.**
5. La garanzia non si applica in caso di danni dovuti a cause di forza maggiore quali gelo, eventi naturali (grandine, trombe d'aria, fulmini, inondazioni, terremoti), incendio, furto, atti vandalici, ecc.;
6. La sostituzione o la riparazione di componenti danneggiati non comporterà un prolungamento della durata della garanzia dell'apparecchiatura.
7. La garanzia decade se il prodotto non è stato installato in conformità alle norme vigenti o qualora non siano state rispettate le prescrizioni contenute nel libretto d'istruzioni o, ancora, se il difetto deriva da utilizzo inadeguato del prodotto o da carente o insufficiente manutenzione.
8. La garanzia decade inoltre se le caratteristiche dell'acqua di impianto non rispettano quanto previsto dal manuale di caldaia e esplicito nel documento specifico: "ISTRUZIONI SULLA QUALITA' DELL'ACQUA".
9. La garanzia vale come unica e totale indennità. Ogni altra richiesta di indennizzo è esclusa.
10. La presente garanzia lascia comunque impregiudicati i diritti del consumatore di cui all'art. 1519 bis e la sua facoltà di esercitare gli stessi nei confronti dell'ultimo venditore, per i difetti di conformità verificatisi entro i due anni dalla consegna.